

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente                                                |
| (MI) STELLA    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) MINNECI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) FERRARI   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) AFFERNI   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 04/02/2021

## FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione, stipulato nel gennaio 2018 ed estinto anticipatamente nel gennaio 2019 in corrispondenza della rata n. 12 su 120 complessive, parte ricorrente chiede ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. e al netto di quanto già retrocesso, il rimborso della somma di Euro 822,34 a titolo di oneri bancari (commissioni di intermediazione e spese di istruttoria). Il tutto oltre interessi.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario convenuto, nel dare atto della avvenuta estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 12 su 120, riferisce di avere già riconosciuto, in sede di elaborazione del conteggio estintivo, quanto dovuto in relazione agli oneri recurring. Sottolinea la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria, trattandosi di voci up front. Insiste conseguentemente per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, la controversia in esame pone il tema della rimborsabilità degli oneri bancari nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

In via preliminare, occorre segnalare che, come da conteggio estintivo in atti, il rimborso anticipato ha avuto luogo alla scadenza della rata n. 12 su 120.

Ciò posto, fermo restando il disposto dell'art. 125-sexies t.u.b. e tenuto conto di quanto statuito con la pronuncia n. 26525/2019 dal Collegio di Coordinamento rispetto al profilo della applicabilità nel nostro ordinamento della c.d. sentenza Lexitor (11 settembre 2019) della Corte di Giustizia Europea, deve ritenersi che:

- siano da considerare rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) c.d. recurring (come ad esempio la commissione di intermediazione e le spese di incasso quote); il tutto con la precisazione per la quale, in difetto di previsione contrattuale di un criterio diverso, comunque rispettoso del principio di proporzionalità, l'importo da rimborsare sarà da determinare secondo il criterio lineare del *pro rata temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- siano da considerare rimborsabili anche le commissioni bancarie c.d. *up front* (ad esempio commissione di istruttoria o commissioni relative alla rete distributiva); il tutto con la precisazione per la quale, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, eventualmente facendo riferimento al criterio della curva degli interessi.

Passando ad esaminare il contratto di cui alla presente controversia, rilevato il carattere *up front* delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione (avendo ad oggetto attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto), è da ritenere che siano dovuti a parte ricorrente gli importi come indicati nella tabella qui di seguito riportata:

|                              |             |                                                  |        |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------|
| Importo del prestito         | € 46.089,13 | Tasso di interesse annuale                       | 4,65%  |
| Durata del prestito in anni  | 10          | Importo rata                                     | 481,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12          | Quota di rimborso pro rata temporis              | 90,00% |
| Data di inizio del prestito  | 01/02/2018  | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 82,25% |

| rate pagate                        | 12 | rate residue | 108 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|------------------------------------|----|--------------|-----|---------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------|
| Oneri sostenuti                    |    |              |     |         |              |                         |                |                         |         |
| Spese di istruttoria (A)           |    |              |     | 625,00  | Upfront      | 82,25%                  | 514,05         |                         | 514,05  |
| Commissioni di intermediazione (B) |    |              |     | 288,60  | Upfront      | 82,25%                  | 237,37         |                         | 237,37  |
| Totale                             |    |              |     | 913,60  |              |                         |                |                         | 751,41  |

|                      |
|----------------------|
| Campi da valorizzare |
| Campi calcolati      |

All'importo di Euro 751,41, arrotondabile a Euro 751,00, andranno naturalmente aggiunti gli interessi (dal reclamo al saldo), come da specifica domanda di parte ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di Euro 751,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

.

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA